

**AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FURCI SICULO
PER IL TRIENNIO 2016/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con la deliberazione del Commissario Straordinario Dott.ssa Leonelli Daniela n. 21 del 17.04.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato il Dott. Moschella Gianfranco quale Revisore dei Conti del Comune di Furci Siculo, per il triennio 2013-2016;
- l'incarico di cui sopra è in scadenza il giorno 16.04.2016, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione economico - finanziaria;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno il regolamento di attuazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- la Circolare del Ministero dell'Interno FL n. 7/2012 del 05.04.2012 al punto 4 chiarisce che le disposizioni legislative in materia di scelta dell'organo di revisione contabile introdotte dal D.L. n. 138/2011 non si applicano alle Regioni a statuto speciale sino a quando le stesse non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia;
- con la deliberazione n. 40 del 10 giugno 2012 la Corte dei Conti-Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ha ritenuto che l'art. 16, comma 25, del D.L. n.138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 (che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;

Preso atto che la Regione Sicilia, a statuto speciale, non ha ancora legiferato in merito all'applicazione delle norme suddette e che, quindi, permane in vigore la previgente disciplina (fatta eccezione per i liberi consorzi comunali e le città metropolitane in seguito alla L.R. n. 15/2015 ed alla Circolare Assessoriale n. 11 del 09.10.2015);

Visto l'art. 57 della Legge n. 142/1990, come recepito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991, recante la disciplina in materia di elezione dell'organo di revisione economico - finanziaria, attualmente vigente negli enti locali della Regione Sicilia;

Dato atto che con D.lgs. 28.06.2005 n. 139 è stato istituito, a partire dal 1 gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto l'art. 234 del D.lgs. 267/2000, comma 3, così come modificato dall'art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i. che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Richiamata la sentenza n. 402 del 21.02.2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell'art. 234, comma 3, del D.lgs. 267/2000, che ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia, in quanto l'art. 55 comma 1 della Legge 142/1990 riserva espressamente alla legge dello Stato "l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; tale disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e quindi ad avviso di detto Collegio l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è disciplinato direttamente dalla normativa nazionale e risulta quindi sensibile alle modificazioni di questa e quindi oggi alle disposizioni contenute nell'art. 234 commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Vista la recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, n. 113/2015/PAR, depositata in segreteria il 23.02.2015, la quale pur non ignorando le ultime autorevoli pronunce in materia della giustizia amministrativa (sentenza TAR – Sezione staccata di Catania n. 583/2013 e sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 402/2013) ritiene che la disciplina della revisione economico – finanziaria solo formalmente, per gli evidenti collegamenti intercorrenti con la contabilità degli enti locali, è stata inclusa dal legislatore nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile di tali enti. Tale previsione, sempre secondo tale deliberazione, però appare ascrivibile, non tanto all'ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti, regola solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e la sua gestione; la rilevazione dei risultati di gestione, il conto consuntivo), bensì all'organizzazione degli enti territoriali di che trattasi. Sotto tale profilo pertanto, secondo la Corte dei Conti, la materia dell'istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione Siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14 lett. o) e 15, commi 1 e 3, dello Statuto speciale;

Preso atto che:

- la Corte dei Conti, con la citata deliberazione, continua a sostenere che il rinvio operato dalla L.R. 48/1991 alla normativa statale è in ogni caso di natura statica e non dinamica, in quanto la materia relativa all'istituzione, alle modalità di nomina ed ai requisiti per l'accesso e la durata dell'organo di revisione è riconducibile alla materia dell'ordinamento e controllo relativamente alla quale lo Statuto speciale riserva all'Assemblea Regionale Siciliana una potestà legislativa esclusiva;
- pertanto, la Corte dei Conti con la suddetta deliberazione sostiene che la specifica legislazione regionale ha cristallizzato le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali ed, inoltre, sostiene che preclusa da tali disposizioni regionali, l'automaticità degli effetti di successivi interventi in materia da parte della legislazione statale, non trova applicazione per gli enti locali siciliani, non essendo espressamente recepita dall'ordinamento regionale;
- infine la Corte dei Conti ritiene che la complessa e delicata attività svolta dall'organo di revisione richiede, anche per i Comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una composizione collegiale può garantire assicurando, peraltro, benefici, in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare;

Dato atto che:

- la Corte dei Conti esercita anche una funzione di controllo collaborativo in attuazione dei principi di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa di tutti gli enti che compongono la Repubblica;

- la lettura sistematica delle norme costituzionali, del Titolo V della Costituzione, della legge 131/2003, del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, portano a ritenere che ai suddetti fini la Corte dei Conti esercita un ruolo di coordinamento ai fini unitari che si intona con le norme attuative e con l'esigenza di conciliare i principi di autonomia con quelli dell'unità della Repubblica;

Richiamati il D.M. 25.09.1997 n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005 e l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

Fatto presente che con propria determinazione n. 69 del 16/02/2016 è stato approvato l'avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione amministrativa, procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti abilitati in possesso dei requisiti, che siano interessati alla nomina;

Precisato che la nomina del Revisore dei Conti è di competenza del Consiglio comunale;

Visto il Titolo VII del D.lgs. 267/2000, recante norme in materia di revisione economico - finanziaria per gli enti locali, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016 - 2019, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo, fissando, nello stesso provvedimento di nomina, anche il relativo compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.;

Che la revisione economica - finanziaria del Comune sarà affidata al Revisore Unico dei Conti, scelto tra coloro che dimostrino di essere iscritti nell'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993 (iscrizione registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. n. 88/1992).

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'organo di revisione economico - finanziaria trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 9 della L.R. 15/1993;

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 20/05/2005 e di cui alla Legge 122/2010.

INVITA

Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da:

1. Le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale);
2. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed al registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
4. Copia del documento di identità in corso di validità;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - a. l'insussistenza di cause ostative alla elezione: ineleggibilità (di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000) ed incompatibilità (di cui all'art. 236 comma 1 del D.lgs. 267/2000);
 - b. il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
 - c. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - d. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - e. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.lgs. 267/2000;
 - f. elenco degli Enti locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
 - g. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina;
 - h. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione.

Il candidato che verrà nominato dal Consiglio comunale dovrà produrre la certificazione comprovante l'iscrizione agli albi dichiarati.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del 16.03.2016**.

Le domande di partecipazione potranno pervenire ai seguenti indirizzi:

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ragioneria.furcisciculo@pec.it consegna al protocollo del Comune di Furci Siculo, Via Roma n. 58;
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Furci Siculo - ufficio di ragioneria - Via Roma n. 58, 98023 Furci Siculo (Me). Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione ed in tempo utile.

Nell'oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura:

"Manifestazione di interesse alla nomina di Revisore Unico dei Conti del Comune di Furci Siculo - Triennio 2016 - 2019".

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di nomina. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti, oltre che ai componenti

dell'organo competente per la nomina, potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Furci Siculo: www.comune.furcisiculo.me.it

Il presente avviso viene trasmesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Messina ed all'Ordine dei revisori contabili di Messina.

Il Responsabile del procedimento è la rag. Ferrara Isabella nella qualità di Responsabile del servizio finanziario.

Furci Siculo, lì 16.02.2016

IL RESP. DEL SERV. ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Ferrara Isabella)